

Art. IX. Tanto per il prezzo che le Comunità riceveranno dalla vendita delle macchie, e piante di frutto pendente, quanto quello che riceveranno dall'alienazione dei diritti, e servitù trasferite, e loro donate dovrà reinvestirsi come ogn'altro capitale Comunitativo nel modo prescritto dagli Ordini, ed il frutto di questo Capitale resterà nella libera amministrazione, e disposizione delle rispettive Comunità, sempre però con piena coerenza e quanto dispongono i Regolamenti Veglianti.

E dalla Real Segreteria di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

III. **Motu proprio 25 agosto 1797**
Norme relative al feudo di Santa Fiora

Sua Altezza Reale essendosi fatto rendere conto delle Prerogative competenti al Duca, Don Francesco Sforza Cesarini Conte di Santa Fiora coerentemente al Diploma d'Investitura del dì nove Dicembre milleseicentotrentatre ha potuto riconoscere, che alcune di Esse sono incompatibili non tanto con le Leggi generali del Granducato, quanto con i Regolamenti particolari della Provincia Inferiore Senese, e della Comunità istessa di Santa Fiora.

Ed avendo opportunamente provveduto all'indennizzazione del Feudatario per ogni Scapito derivante dalla modificazione delle prerogative suddivisate, Ordina, e vuole, che per unica norma rispetto al Sistema del Feudo, e all'esercizio dei Diritti derivanti dall'Investitura debbano attendersi le seguenti determinazioni. ---

Art. I. Avrà il Feudatario la privativa delle Acque per qualunque Edifizio situato nella Contea di Santa Fiora, ferma stante la libertà per gli Abitanti da prevalersi per le loro occorrenze degli Edifizi posti fuori del Circondario Feudale.

Art. II. Potrà esercitare la privativa di Caccia e Pesca in tutta quella estensione, in cui gli venne concessa dalla prima Investitura.

Art. III. Comporterà ad Esso la privativa delle Miniere di Zolfo, Mercurio, e Vetriolo, già conosciute nell'epoca dell'Investitura, escluse quelle dell'Agarico, e di qualunque altro Minerale che si fosse scoperto, o che si scoprisse, e tutto a forma di quanto venne determinato col Regio Motu proprio de' tre Dicembre millesettecentocinquanta.

Art. IV. Apparterrà pure al Feudatario il Provento delle pecuniarie, e Fiscali a forma delle Leggi Veglianti con facoltà di condonarle, e sarà a di Lui carico il mantenimento del Palazzo Pretorio e delle Carceri.

Art. V. Le Cause fra il Feudatario, e gli Abitanti del Feudo dovranno conoscersi in prima istanza dal Vicario di Santa Fiora salvo l'Appello ai Tribunali Competenti.

Art. VI. A forma degli Ordini Veglianti la Nomina del Vicario feudale apparterrà al Feudatario, a cui inoltre dovrà competere quella di ogni altro Ministero, che la R.A.S. credesse in avvenire necessario di destinare all'Amministrazione della Giustizia nei Tribunali del Feudo; e dalla Cassa dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto dovranno pagarsi tanto il Vicario quanto i nuovi Ministri, il cui stabilimento resta come sopra intieramente riservato alle provvidenze Sovrane.

Art. VII. Potrà ancora il Feudatario tenere a proprie spese un Auditore nella forma istessa che lo possono tenere tutti gli altri Feudatarj del Granducato senza prerogativa alcuna di Giurisdizione Civile, o Criminale.

Art. VIII. Sarà pure nelle sue facoltà il creare i Notarj, i quali però non potranno esercitare nel Feudo l'Arte Notarile, se non saranno autorizzati dal Governo di Siena previo l'adempimento di quanto prescrivono gli Ordini rispetto ai Notari del Granducato.

Art. IX. Li competerà finalmente la prerogativa del Braccio Regio per l'esazione dei suoi Crediti Fiscali.

All'esecuzione delle surriferite prerogative e delle disposizioni contenute nella Notificazione da pubblicarsi dal Commissario della Provincia Inferiore Senese, stante il loro più speciale rapporto con gli interessi comunitativi di Santa Fiora, dovranno tanto il Feudatario quanto gli Abitanti, e tutto il Territorio feudale considerarsi, ed essere in ogni rimanente sottoposti alla Legge Generale dei Feudi del millesettecentoquarantanove, ed a tutti gli Ordini Veglianti, Derogando a qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine in contrario.

1112. Legge 28 Ventoso anno XI (19 marzo 1802)
Norme relative ai diritti di pascolo e ad altri simili usi nelle foreste nazionali ⁽¹⁾

Au nom du Peuple Francais

(1) Con Decreto Imperiale 30 giugno 1810, n. 5647, venne stabilito che le leggi, i regolamenti e i decreti imperiali in vigore in Francia, non dichiarati esecutori nei Dipartimenti degli Appennini, dell'Arno, della Dora, di Genova, di Marengo, del Mediterraneo, di Montenotte, dell'Ombrone, del Po, della Sesia, della Stura e del Taro, fossero ivi immediatamente pubblicati e divenissero obbligatori, salvo le modificazioni apportate da provvedimenti particolari.